

# IL BLOCCA-PROCESSI E LA COSTITUZIONE

ANDREA MANZELLA

«A un primo esame, quale compete al capo dello Stato in questa fase», il presidente Napolitano ha dunque autorizzato la presentazione al Parlamento del progetto di legge "ordinaria" sullo "scudo" processuale penale per le "alte cariche dello Stato". Non poteva fare altrimenti. Un primo tentativo di "scudo" era stato sì respinto dalla Corte costituzionale nel 2004: ma quella sentenza, come ricorda il Quirinale, «non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse essere adottata con legge costituzionale». E poiché non spetta al presidente della Repubblica interpretare le sentenze della Corte costituzionale, quello dell'altro giorno è stato perciò "atto dovuto". La nota che, eccezionalmente, l'accompagna sembra volerlo sottolineare.

Ma in Parlamento la domanda si riproporrà, stringente: si può creare uno scudo per sospendere i processi penali contro il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, senza cambiare la Costituzione?

In realtà, quella giusta sentenza del 2004 ebbe un grosso torto. Accettò il battibecco con i difensori della legge ma non riuscì a venire fuori dalla ragnatela dei piccoli "no": per dire un "no" decisivo e definitivo. Così creò lo spazio per una nuova spallata: questo progetto fatto con piccoli aggiustamenti, per cercare di dribblare gli ostacoli posti dalla Corte, e con il tentativo di non vedere la linea insuperabile che c'era dietro i piccoli "no".

Ecco. La Corte disse allora che non si poteva concepire uno scudo automatico, senza neppure la possibilità di rinuncia da parte dello scudiero? Bene, ora si ammette questa possibilità. La Corte disse allora che non si poteva sacrificare il "diritto" al risarcimento della persona offesa dal reato? Nessun problema. Il nuovo progetto dice che lo scudo non impedisce i processi civili. La Corte disse che non si poteva ammettere il *train spotting* dello scudiero da una carica all'altra per un tempo indeterminato? Vabbene: si dice ora che dura solo per una legislatura.

Insomma, tutto si aggiusta. Salvo un punto. Quelle due righe in cui la Corte costituzionale alzò la voce e disse: «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili, è regolato da precetti costituzionali».

È il punto su cui il progetto governativo sorvola. E basterebbe questo a condannare lo scudo anche questa volta. Ma a noi sembra che la necessità della legge di qualità costituzionale poggi su una più alta considerazione. Il problema non è solo e non tanto quello del rapporto soggettivo tra la giustizia e l'imputato-titolare di una carica di governo (costituzionale o politica) del Paese. Il problema è di più denso rilievo oggettivo: e riguarda l'intimo equilibrio tra la sfera istituzionale del governo e la sfera istituzionale della giustizia, l'una e l'altra legittimate "in nome del popolo italiano".

Questo equilibrio oggettivo è scritto nella Costituzione e solo con legge costituzionale si può cambiare. Esso si disegna precisamente in quelle norme che si sono nel tempo occupate del rapporto giustizia-governo: l'art. 96, in particolare. Quando nel 1989, dopo un referendum popolare, si volle abolire la "giustizia politica" che "protegeva" con un complicato sistema processuale, presidente del Consiglio e ministri per i «reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni», si usò una legge costituzionale. Fu una riforma diretta a ricondurre, per i reati "ministeriali", la responsabilità penale di premier e ministri di fronte al giudice ordinario, come per qualunque cittadino. E del giudice ordinario restava piena la competenza per i "reati comuni".

Oggi vi è, al contrario, la previsione di una sospensione generale dei processi per i reati comuni: quelli che riguardano la vita privata e non le funzioni pubbliche dei due presidenti (tralasciamo la sua impropria estensione anche ai presidenti delle Camere: in violazione di un preciso e motivato "no" della Corte in quella stessa sentenza). In un certo senso, si traccia, dunque, per l'equilibrio giustizia-governo, un percorso inverso a quello del 1989. Allora, dalla giustizia "politica" si passò alla giustizia ordinaria per reati "politici". Ora si passa alla sospensione "politica" della giustizia ordinaria per i reati "comuni". E davvero non si vede come si possa farlo "saltando" - questa volta - la revisione costituzionale.

Non vale discutere dell'opportunità, qui ed ora, della riforma. Possono, certo, trovarsi ragioni di ordine costituzionale e di peace keeping politica che la consiglino. Quello che è insopportabile è che per arrivare ad un risultato di garanzia che può essere condivisibile (magari a condizione di un bilanciamento di garanzie per l'opposizione: *Repubblica*, 26 giugno u. s.) si debba necessariamente lacerare il tessuto costituzionale in uno dei punti di più delicata fattura.

Nientedimeno quello del rapporto tra il potere e i "suoi" giudici. Quello che fu chiarito, una volta e per sempre, dall'avvertimento del contadino, in piedi, a difesa del suo buon diritto, davanti al re, a cavallo: «Ci sono giudici a Berlino»...

